
Legge regionale 08 maggio 2013, n. 22

Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.

(Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 15.05.2013)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Dotazione e uso dei defibrillatori

Art. 5 - Formazione

Art. 6 - Vigilanza e controllo

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Regolamento di attuazione

Art. 9 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 10 - Norma finanziaria

Art. 11 - Disposizioni finali

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2010"), in particolare l'articolo 2, comma 46;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009);

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Considerato quanto segue:

1. La Regione ritiene che l'attività fisica e sportiva costituisca un rilevante momento formativo per il benessere dell'individuo e che lo svolgimento della stessa debba effettuarsi in condizioni di massima sicurezza così da consentire eventuali immediati interventi d'emergenza volti alla tutela della salute;

2. L'organizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza deve essere supportata, per la sua piena efficacia, da una efficiente rete di pronto intervento nei luoghi ove si esplica l'attività fisica e sportiva per permettere l'immediato avvio della cosiddetta "catena della sopravvivenza" i cui anelli, dall'allarme alle centrali operative 118, alla rianimazione cardiopolmonare e alla defibrillazione, sino alla terapia avanzata precoce, sono tutti legati alla velocità e prontezza dell'intervento;

3. La Regione intende ridurre l'incidenza della fibrillazione ventricolare quale causa di decessi, con la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici, previa specifica formazione di operatori a ciò preposti, in ambiente extraospedaliero, specie in luoghi di aggregazione di persone e di afflusso di pubblico, quali i centri sportivi e ambienti similari;

4. In Toscana risultano censiti circa cinquemilacinquecento impianti nei quali si praticano attività sportive e motorio-ricreative e si rende quindi necessario un tempo congruo per la formazione degli addetti, stimabili in almeno quindicimila unità;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive e motorio-ricreative, di seguito denominati impianti, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
- a) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - b) attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 3
Ambito di applicazione

1. Gli impianti ai quali si applica la presente legge si distinguono in:
- a) impianti gestiti da soggetti pubblici;
 - b) impianti aperti al pubblico, previo pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto stesso;
 - c) impianti destinati a qualunque titolo all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.
2. La presente legge non si applica agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato e agli impianti di proprietà statale.

Art. 4
Dotazione e uso dei defibrillatori

1. Gli impianti sono dotati di defibrillatori, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati.
2. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.
3. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 5
Formazione

1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permettere l'uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
2. La formazione è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza e sulla base delle risorse di cui all'articolo 10, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità al regolamento di cui all'articolo 8.
3. La partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita.
4. Ai fini della programmazione dei corsi, la Regione individua il fabbisogno formativo relativo all'utilizzo dei defibrillatori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8.
5. L'attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.

Art. 6
Vigilanza e controllo

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti, anche avvalendosi delle aziende sanitarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori inviano annualmente al comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- a) la dotazione e la collocazione dei defibrillatori;
- b) la presenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura dell'impianto;
- c) l'osservanza degli obblighi di formazione;
- d) la funzionalità tecnica dei defibrillatori e in particolare il rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono trasmesse esclusivamente in via telematica secondo le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale.

4. Il comune dispone ispezioni in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2, ed esercita il controllo a campione almeno sul 20 per cento delle dichiarazioni presentate.

Art. 7
Sanzioni

1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di defibrillatori, previsto dall'articolo 4, comporta la chiusura degli impianti sino all'adempimento.

2. L'assenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura degli impianti e l'inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

Art. 8
Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, sono definiti in particolare:

- a) le modalità di individuazione dei fabbisogni formativi relativi all'utilizzo dei defibrillatori sul territorio regionale;
- b) le modalità e i tempi per l'organizzazione dei corsi di formazione, ivi comprese le misure di prima applicazione della presente legge atte a consentire la formazione degli operatori entro il termine previsto dall'articolo 9;
- c) le modalità di formazione e aggiornamento degli operatori, in conformità ai criteri di cui all'allegato A del d.m. salute 18 marzo 2011, e il rilascio dell'attestato di superamento del corso;
- d) i criteri di accreditamento dei soggetti formatori e la relativa certificazione.

Art. 9
Disposizioni di prima applicazione

1. Gli obblighi previsti dalla presente legge a carico dei gestori degli impianti decorrono dal 1° gennaio 2015.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, nel piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale vigente è aggiornato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di individuare le risorse necessarie per l'applicazione dell'articolo 9.

Art. 11
Disposizioni finali

1. La presente legge è adeguata alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un

più elevato livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, entro il termine previsto dalle stesse linee guida.